

Spese giudiziali - Correzione di errore materiale in via consequenziale – Cass. n. 13854/2021 (2)

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Spese giudiziali - Correzione di errore materiale in via consequenziale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13854 del 20/05/2021 (Rv. 661315 - 01)